

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 16.102023

Info/166.23/RESPONSABILITA' 231 E ILLECITI RIFIUTI: Giurisprudenza reati ambientali

RESPONSABILITA' 231 E ILLECITI RIFIUTI- GIURISPRUDENZA TRA I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTI LA GESTIONE NON AUTORIZZATA DEI RIFIUTI MA IL DEPOSITO TEMPORANEO NON RIENTRA

La Corte di Cassazione, con sentenza 37114/2023, ha ribadito che e il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti commesso dal titolare d'impresa (articolo 256, comma 2, D.lgs. 152/2006) non rientra <u>non rientra nel catalogo tassativo</u> di quelli idonei a fondare la responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001.

Così si è espressa la Corte di Cassazione in occasione di un ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava la condanna nei confronti di un'impresa di demolizioni per l'illecito amministrativo ex D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti commesso dagli amministratori della società per aver un'attività non autorizzata di messa in riserva di rifiuti.

La Corte coglie l'occasione per ribadire che nell'elenco dei reati presupposti per l'imputazione della 231 **rientra invece il reato di gestione non autorizzata di rifiuti** che punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

Cogliamo l'occasione per rimandarvi, come già fatto nelle altre infoAMIS sull'argomento, **un elenco** delle fattispecie contemplate dall'art. 25-undicies (aggiornato con successive modifiche) che riporta **tutti i reati ambientali presupposti** per la quale è chiamata a rispondere oltre che il responsabile anche l'impresa salvo diversa dimostrazione tramite modello 231.

Per gli interessati si rinvia al testo della sentenza allegato.